

## REGOLAMENTO (CE) N. 2163/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1998

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1998, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2099/98 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2099/98 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modifi-

care i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2099/98 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1998, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	6,62	6,62
— negli altri casi	48,58	48,58

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 73.